



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2022-001407/Uff. IX
Affari europei e internazionali

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Europee
(rif. DPE-0007571-P-del 21 luglio 2022)

e, p.c.:

Ai Nuclei di valutazione degli atti UE di
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori. COM (2022)209.

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si fornisce, di seguito, il contributo di questa Amministrazione ai fini della relazione del Governo al Parlamento, in conformità dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La proposta di regolamento presenta due elementi costitutivi principali consistenti, da una parte, nell'imporre ai prestatori di servizi di *hosting* obblighi di rilevazione, segnalazione, rimozione e blocco di materiale pedopornografico riguardante gli abusi sessuali su minori in rete e, dall'altra, l'istituzione di un Centro dell'Unione europea di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, concepito come canale dedicato per segnalazioni provenienti da tutti gli Stati membri UE su casi di potenziali abusi sessuali su minori online da parte dei prestatori di servizi di hosting o di comunicazione interpersonale.

La nuova Agenzia europea oltre a dialogare con le Autorità nazionali coordinatrici, individuate dai singoli Stati membri, provvederà alla manutenzione delle banche in materia di abuso sessuale su minori.

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, si formulano le seguenti osservazioni sull'articolato in esame:



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- **articolo 2 (Definizioni)**

Si ritiene opportuno individuare un'unica età in grado di uniformare le definizioni di "minore" (lett. i) e di "utente minore" (lett. j), in luogo, rispettivamente, di "persona fisica di età inferiore agli anni 18" e di "persona fisica di età inferiore agli anni 17 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati";

- **articolo 14 (Ordini di rimozione)**

Al fine di salvaguardare il dato investigativo attraverso la conservazione degli elementi di prova, si suggerisce di inserire nel testo della disposizione, art.14, paragrafo 1, dopo le parole "ordine di rimozione" le seguenti parole "senza pregiudizio del dato investigativo".

Si ritiene che la rimozione non debba essere effettuata direttamente dai provider, ma possa avvenire a seguito della valutazione effettuata e concertata tra Europol (al quale potrebbe essere demandato il ruolo di collettore delle informazioni con il Centro) e la forza di polizia/Autorità giudiziaria procedente;

- **articolo 15, paragrafo 4, lettera a) (Ricorso e informazione)**

In merito al previsto divieto di divulgazione degli ordini di rimozione, si evidenzia come il termine di proroga di sei settimane potrebbe risultare troppo breve, considerata l'aleatorietà connessa alle attività investigative che potrebbero, di fatto, impedire alla forza di polizia di conoscere anticipatamente l'indispensabilità di un dato. Si propone, pertanto, di elevare tale termine ad almeno sei mesi;

- **articolo 16 (Ordini di blocco)**

La disciplina ivi prevista sembra confliggere con le previsioni nazionali sul filtraggio dei siti web. Per tale motivo sarebbe opportuno acquisire maggiori informazioni sul funzionamento tecnico di tale strumento, in quanto nell'ordinamento italiano ogni iniziativa al riguardo deve essere concordata con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online C.N.C.P.O., competente per la redazione dell'elenco dei siti da oscurare ai sensi della legge n. 269/98 (c.d. Black List);

- **articolo 22 (Conservazione delle informazioni)**

Si propone l'estensione dell'obbligo di conservazione dei dati in capo ai prestatori da 12 a 24 mesi. Sul punto si sottolinea, inoltre, l'esigenza di individuare soluzioni tecnico-normative per superare le difficoltà connesse alla pratica delle *Network Address Translation (NAT)*, che di fatto impediscono l'univoca associazione tra indirizzo IP e utente in rete.

Nell'ottica di favorire la più ampia collaborazione dei provider con il Law Enforcement si ritiene opportuno introdurre l'obbligo di mantenere i file di log degli utenti che utilizzano la piattaforma per un intervallo di tempo utile a consentirne l'eventuale richiesta e valutazione a fini investigativi;



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- **articolo 42 (Sede)**

Si ritiene che la sede dell'istituendo Centro europeo sugli abusi sessuali sui minori debba essere definita in una successiva fase negoziale, tenendo conto delle candidature di vari Stati membri, tra i quali eventualmente anche l'Italia.

Si ritiene, infine, opportuno che le segnalazioni provenienti dal "*National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)*" siano gestite da Europol, prima della divulgazione agli Stati membri, anziché dall'istituendo Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori (EUCSA), sia nell'ottica di salvaguardare il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati di polizia, sia ai fini della completezza e della tempestività dell'intervento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Sempreviva